

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 70 del 13/05/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 11 marzo 2009, n. 120

L.R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - parco eolico nel Comune di Serracapriola (Fg) - istanza del 29.03.2007 - conclusione del procedimento di autotutela sul silenzio assenso formatosi nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. - Proponente: Energia in Natura S.r.I.

L'anno 2009 addì 11 del mese di Marzo in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con nota prot. n. 30/07 del 29.03.07, acquisita il 30.03.07 al prot. n. 5876, la società Energia in Natura S.r.l., con sede in Verbania alla via Via 42 martiri 165, trasmetteva all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01 e dell'art. 14 del r.r. n. 16/06, istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di parco eolico di n. 48 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 96 MW, da realizzare nel Comune di Serracapriola (Fg), in località Pozzo Murato Boccadoro Masseria Maddalena Groppa di Mulo; con la stessa nota, trasmetteva la documentazione relativa al progetto, così come richiesto dalla citata normativa;
- con nota prot. 9592 del 15.06.2007 il Settore Ecologia del predetto Assessorato invitava la società Energia in Natura S.r.l. ad integrare la documentazione trasmessa con l'istanza e ad inviarla anche all'Amministrazione comunale di Serracapriola; con la medesima nota invitava la stessa amministrazione comunale a trasmettere l'attestazione dell'avvenuta affissione all'Albo per un periodo di 30 gg, corredata dell'indicazione delle eventuali osservazioni pervenute, nonché ad esprimere il parere di competenza di cui all'art. 16, co.5, della l.r. n. 11/01;
- con nota acquisita dal Settore Ecologia del predetto Assessorato al prot. n. 10618 del 28.06.07, la società Energia in Natura S.r.I. trasmetteva copia del parere comunale emesso in data 14.06.07 e dell'attestazione di avvenuta pubblicazione del progetto per 30 giorni;
- con nota del 29.06.07, acquisita dal Settore Ecologia del predetto Assessorato al prot. n. 11351 del 09.07.07, la società Energia in Natura S.r.l. trasmetteva la documentazione integrativa richiestale;
- con nota del 12.09.07, acquisita dal Settore Ecologia del predetto Assessorato al prot. n. 14751 del 25.09.07, trasmetteva copia della comunicazione di TERNA S.p.A di attestazione dell'ottenimento del punto di allaccio alla rete elettrica nazionale;

- con nota prot. n. 8041 del 13.08.07, acquisita dal Settore Ecologia del predetto Assessorato con prot. n. 14782 del 25.09.07, il Comune di Serracapriola trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'Albo pretorio per 30 giorni dell'avviso di deposito della documentazione relativa al progetto proposto e che su questo non erano pervenute osservazioni; inoltre trasmetteva il parere, emesso in data 14.06.07, di compatibilità urbanistica per tutti gli aerogeneratori ad eccezione di quelli indicati con n.1, 33 e 43 che risultano ubicati in contrasto con le disposizioni regolamentari comunali approvate con delibera di Consiglio comunale n.41 del 27.11.2005, e il parere, emesso in data 03.08.07, di compatibilità urbanistica per l'intero impianto eolico proposto, vista la delibera di C.C. n.37 del 09.07.07 all'oggetto "Revoca della deliberazione del Consiglio comunale n.41 del 27.11.2005 di approvazione del Regolamento per la costruzione di parchi eolici nel territorio del Comune di Serracapriola";
- con nota prot. n. 14410 del 19.09.07 il Settore Ecologia del predetto Assessorato, in considerazione del fatto che erano pervenute nella finestra temporale di dicembre 2006 marzo 2007, diverse istanze per la realizzazione di impianti eolici nel Comune di Serracapriola da parte delle società Inergia Spa, Vittoria Srl, Nextwind Srl, GIER 2 Srl, Daunia Wind Srl, Energia in Natura Srl, Triolo 1 Srl, e che sussistevano molteplici sovrapposizioni/interferenze tra i vari progetti, chiedeva al Comune di Serracapriola di emettere i pareri di competenza (ex art.16 c.5 L.R. 11/2001) e di trasmettere le relative attestazioni di pubblicazione per tutti i progetti presentati, a parte quelli relativi alle società Energia in Natura S.r.l. e Triolo 1 S.r.l. già trasmessi; inoltre invitata il suddetto Comune ad esprimersi chiaramente circa le esistenti interferenze:
- in riscontro alla nota sopra citata, il Comune di Serracapriola, con nota prot. n. 11218 del 21.11.07, acquisita dal Settore Ecologia del predetto Assessorato al prot. n. 374 del 10.01.08 trasmetteva, per tutti i progetti presentati dalle società Inergia Spa, Vittoria Srl, Nextwind Srl, GIER 2 Srl, Daunia Wind Srl, Energia in Natura Srl, Triolo 1 Srl, le attestazioni di avvenuta affissione all'Albo pretorio, per 30 giorni, dell'avviso di deposito della documentazione relativa ai progetti proposti e che su nessuno di questi erano pervenute osservazioni; precisava inoltre che i pareri espressi erano relativi alla compatibilità urbanistica al vigente Piano Regolatore Generale, mentre sulle interferenze e sovrapposizioni l'Amministrazione comunale non si esprimeva in quanto non di sua competenza;
- in riscontro alla nota sopra citata, il Settore Ecologia del predetto Assessorato, con nota prot. 1313 del 25.01.08, invitava il Comune di Serracapriola, relativamente ai progetti presentati dalle società Inergia Spa, Vittoria Srl, Nextwind Srl, GIER 2 Srl, Daunia Wind Srl, Energia in Natura Srl, Triolo 1 Srl e data la natura ambientale del procedimento amministrativo in questione, ad esprimere un parere non limitato alla compatibilità urbanistica rispetto al Piano Regolatore Generale;
- in riscontro alla nota sopra citata, il Comune di Serracapriola, con nota prot. n. 2460 del 05.03.08, acquisita dal Settore Ecologia del predetto Assessorato al prot. n. 6110 del 17.04.08, precisava che il riferimento alla "compatibilità con la strumentazione urbanistica vigente" non fa venir meno la natura ambientale dei pareri espressi, e che questi erano positivi non solo perché vi è compatibilità dei progetti con la strumentazione urbanistica ma altresì per la mancanza di "motivi ostativi" di natura ambientale alla realizzazione dei progetti;
- con nota acquisita al prot. n. 3225 del 15.02.2008 la società diffidava la Regione Puglia a chiudere i procedimenti di competenza, screening e autorizzazione unica, chiedendo di voler prendere atto della esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto, per effetto del decorso del termine legislativamente previsto dalla L.R. 11/2001;
- con ricorso al Tar Puglia sede di Bari, notificato alla Regione Puglia in data 23.06.2008 ed iscritto al

numero di registro generale 1975/2008, la proponente chiedeva accertarsi l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza di autorizzazione unica ex D. Lgs. 387/2003, asserendo nel testo dell'atto giudiziario la avvenuta esclusione dalla procedura di V.I.A. per effetto del decorso legislativamente previsto;

- conseguentemente la Regione Puglia con nota prot. n. 10038 del 18.07.2008 comunicava alla società istante l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela sul silenzio assenso formatosi nel'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. presentata dal proponente in data 30.03.2007, invitandola contestualmente a presentare eventuali osservazioni e controdeduzioni in merito;
- con ricorso al Tar Puglia sede di Bari, notificato alla Regione Puglia in data 16.07.2008, la proponente chiedeva accertarsi l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex L.R. 11/2001, non avendo quest'ultima adottato la determinazione conclusiva della procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. ai sensi del combinato disposto della L.R. 11/2001 e della L. 241/90;
- con sentenza n. 782/2008, depositata in data 14.08.2008, il Tar Puglia sede Bari Prima Sezione, così statuiva:
- "Sussiste inoltre l'ulteriore condizione rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento (che è spirato invano il 7 gennaio 2008) senza che l'intimata Regione si sia espressamente pronunciata sull'istanza ed abbia provveduto ad indire la conferenza di servizi prevista dal terzo comma della succitata disposizione per l'esame della domanda di autorizzazione unica. Risulta inoltre definito il sub procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11. Sulla relativa istanza si è dapprima perfezionato il silenzio assenso in data 28 maggio 2007, con il decorso del prescritto termine di 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza, ai sensi del settimo comma dell'art. 16 della LR 11/2001. ... Il ricorso deve essere quindi accolto nel senso di dichiarare l'obbligo della Regione di pronunciarsi espressamente sulla richiesta di autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza":
- con successivo atto di intimazione e diffida acquisito al prot. n. 16382 del 18.11.2008 la società proponente invitava l'intimata Regione a dare esecuzione alla sentenza n. 782/2008 resa dal Tar Bari;
- con nota prot. n. 319 del 14.01.09, l'Assessorato all'Ecologia, ai fini dello svolgimento della valutazione integrata dei progetti di impianti eolici insistenti nel Comune di Serracapriola (Fg) e ricadenti nella finestra temporale di dicembre 2006 marzo 2007, invitava l'Ufficio Energia dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico ad indicare : A) se fossero sino ad allora pervenute istanze di autorizzazione unica, ai sensi del d.lgs. n. 387/03 e della DGR 35/07, all'installazione di impianti eolici nel Comune di Serracapriola; B) se esistessero aerogeneratori già in esercizio nello stesso Comune; C) se fossero già state rilasciate autorizzazioni e, in particolare, quale fosse il numero di aerogeneratori autorizzati ; D) eventuali elementi ostativi all'attivazione o alla prosecuzione dei vari procedimenti autorizzatori;
- in riscontro a tali richieste, l'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, con nota prot. n. 38/737 del 26.01.09, acquisita dall'Assessorato all'Ecologia al prot. n. 1488 del 02.02.09, comunicava che, alla data del 15.01.09, risultavano installati n. 21 aerogeneratori nel Comune di Serracapriola dalla società Daunia Wind S.r.l. in virtù dell'autorizzazione rilasciata in data 01.02.2007 ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/03, e che, alla medesima data, risultavano presentate istanze di autorizzazione unica da varie società, tra cui Energia in Natura S.r.l. che a tanto aveva provveduto il 12.07.07;
- con nota prot. n. 501 del 16.01.09, l'Assessorato all'Ecologia chiedeva alla società Energia in Natura

S.r.l. la stipula con il Comune interessato dell'apposita convenzione ambientale, così come previsto dal punto 9) delle "Linee Guida per migliorare la armonizzazione delle procedure regionali nelle attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica", approvate con D.G.R. 1462 del 01.08.2008;

- con nota prot. n. 1547 del 09.02.09, acquisita dal Settore Ecologia del predetto Assessorato al prot. n. 2109 del 10.02.09, il Comune di Serracapriola comunicava l'impegno da parte dell'Amministrazione comunale ad inserire, nelle convenzioni da stipulare con le società interessate, idonee misure di compensazione ambientale, prevedendo inoltre, tramite apposita modifica del testo convenzionale, da approvare in Consiglio comunale, anche le novità introdotte dalla L.R. 31/2008.
- con nota acquisita al protocollo n. 2334 del 23.02.09, le società Gier 2 S.r.l. ed Energia in Natura S.r.l. trasmettevano l'accordo raggiunto al fine di eliminare la sovrapposizione progettuale degli aerogeneratori, e, quale parte integrante e sostanziale dell'accordo stesso, la planimetria allegata "Quadro di unione progetti eolici nel Comune di Serracapriola Scaglione ex Reg. Reg. 16-06 del 30-03-2007 Accordo";
- con nota acquisita al prot. n. 2801 del 03.03.09 le società Gier 2 S.r.l. ed Energia in Natura S.r.l. trasmettevano alcuni chiarimenti in merito all'accordo raggiunto e trasmesso con la nota sopra indicata.

Tutto ciò premesso e

RITENUTO

- che il silenzio assenso sull'istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. presentata dalla ricorrente il 29.03.2007 si sia illegittimamente formato, in quanto in mancanza di detto annullamento, non sarebbe stato possibile effettuare una ponderata ed esauriente comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento amministrativo in questione;
- che, data la contestualità della presentazione delle istanze da parte delle altre società nello scaglione di marzo 2007 previste dal R.R. 16/2006, cui è imprescindibilmente legata la valutazione integrata ambientale delle medesime proposte progettuali, si è proceduto a comunicare l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela al fine di tenere in debito conto gli interessi degli altri controinteressati, nonché gli interessi del destinatario del presente provvedimento. La determinazione assunta è il risultato della valutazione dell'impatto ambientale complessivo di tutti i progetti presentati nell'ambito del Comune di intervento nonchè dell'applicazione di quanto disposto dalla DGR 1462/2008 in riferimento al parametro di controllo;
- che a seguito dell'avvio del procedimento di annullamento in autotutela comunicato dalla Regione Puglia all'istante, la società non ha prodotto documentazione utile a controdedurre e che, pertanto, la valutazione e l'istruttoria sono state espletate sulla scorta della documentazione già agli atti della Regione e il cui deposito risale al 29.03.2007;
- che il tempo trascorso dalla comunicazione dell'avvio del procedimento di annullamento sia sufficientemente breve per risultare ragionevole ai fini dell'autotutela e che pertanto, nessun ragionevole affidamento si era medio tempore ingenerato nella ricorrente circa l'esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto in questione;

- che gli interessi imprenditoriali della società istante non siano irreparabilmente ed irrimediabilmente lesi dalla esclusione del progetto dalla VIA di parte degli aerogeneratori rispetto al numero totale degli stessi inizialmente proposti e, comunque, in ogni caso tali interessi sono recessivi nella comparazione con gli interessi pubblici ambientali alla cui tutela è istituzionalmente preposta la Regione Puglia mediante leggi e regolamento vigenti;
- che, dunque, sussistono fondate ragioni di interesse pubblico attuale per annullare il silenzio-assenso formatosi e rimuoverne gli effetti in via di autotutela, alla stregua dei presupposti e delle motivazioni che di seguito si illustrano.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le sequenti caratteristiche:

Tali coordinate, nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, sono state esplicitate dal proponente nell'elaborato "Relazione di verifica assoggettabilità alla VIA" (Ante-accordo) e coincidono con quelle presentate nell'elaborato "Quadro di unione progetti eolici nel Comune di Serracapiola - Scaglione ex Reg. Reg. 16-06 del 30-03-2007 - Accordo", allegato alla nota prot. n. 2334 del 23.02.09.

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita, effettuata con riferimento all'anagrafica Post-accordo:

a) Inquadramento nel PRIE di riferimento

La proposta progettuale, inoltrata all'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA in regime transitorio, ex art. 14 del Regolamento regionale n.16/2006, non richiede l'applicazione delle disposizioni del PRIE.

b) Impatto visivo e paesaggistico

La zona individuata per l'installazione è classificata, dal punto di vista paesaggistico, prevalentemente come ATE tipo E, non è interessata da vincoli e segnalazioni archeologiche/architettoniche, da vincoli paesaggistici e faunistici, mentre è presente un "bosco" individuato dal PUTT/p (ID581) prossimo all'aerogeneratore 39. Dal punto di vista geomorfologico non si segnalano grotte o doline ma l'area è caratterizzata dalla presenza di cigli di scarpata, reticoli e ripe fluviali, tra cui "Canale Boccadoro", "Lama-Canale Maddalena", "Canale Fontana", individuati dal PUTT/p e prossimi agli aerogeneratori 5, 6, 8, 10, 33, 34, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48.

Data la natura del territorio il maggiore impatto visivo risulta essere dalle strade provinciali e statali prossime all'impianto e dal centro abitato di Serracapriola. Come mitigazione dell'impatto visivo il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare sabbiate e tinteggiate con colori chiari, tuttavia, nel caso venissero realizzate tutte le 32 installazioni previste, il paesaggio assumerebbe una forte connotazione di "paesaggio eolico".

c) Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

La zona individuata per l'installazione non è interessata da Aree protette regionali e nazionali (ex LR 19/97, L 394/91), Oasi di protezione ex L.R. 27/98, Zone pSIC e ZPS, Zone umide Ramsar, Aree IBA (Important Birds Areas). Nel comune di Serracapriola sono presenti due SIC, il sito IT9110002 "Valle Fortore - Diga di Occhitto" che segna il confine con il comune di San Paolo Civitate, e il sito IT9110015 "Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore" ubicato in prossimità della costa. Di questi il più vicino all'area prescelta, "Valle Fortore - Diga di Occhitto", è distante circa 650 m dall'aerogeneratore più vicino pertanto l'impatto risulta non significativo.

Dallo studio presentato si evince come l'area vasta sia caratterizzata da importanti elementi naturalistici (specie vegetazionali incluse nelle liste rosse nazionali e specie animali ad alto valore

conservazionistico inserite negli allegati delle direttive comunitarie). Di contro nel sito di intervento non si rilevano importanti emergenze floro-faunistiche tali da ostacolare la realizzazione dell'opera in progetto. La vegetazione dei coltivi presente nell'area interessata dall'impianto è rappresentata prevalentemente da seminativi e secondariamente da oliveti, quella spontanea è rappresentata da vegetazione ripariale.

d) Rumori e vibrazioni

L'analisi dell'impatto acustico e delle vibrazioni individua quali recettori sensibili 7 masserie ubicate in prossimità dell'area di impianto (Masseria Maddalena, Masseria La Loggia, Masseria Tre Stalloni, Masseria Torres, Masseria Tronco e due edifici non denominati) e dall'applicazione del modello risulta che i valori massimi di immissione raggiunti in prossimità del recettore più vicino (300 m) sono inferiori ai limiti di 70 dB(A) per il periodo diurno e 60 dB(A) per il periodo notturno fissati dal DPCM 1/3/1991 in assenza del Piano di zonizzazione acustica. Nell'analisi si afferma che anche il criterio differenziale viene rispettato (LeqA (dB) per il periodo notturno inferiore a 3 dB(A) e per il periodo diurno inferiore a 5 dB(A)).

E' stato tuttavia trascurato un edificio (Masseria Caccavone), presente nella zona e con potenzialità di permanenza della popolazione superiore a 4 ore al giorno, che risulta ad una distanza inferiore a 300 m dall'aerogeneratore n. 6, e per il quale l'impatto potrebbe risultare non trascurabile.

e) Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori saranno Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati ad almeno 1,2 m e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri. Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. I valori risultano non significativi in quanto inferiori a 3 _T, pertanto, gli stessi risultano essere al di sotto dei limiti dettati dalla normativa (DPCM 08.07.2003).

f) Norme di progettazione

Le opere previste consistono essenzialmente nella realizzazione di:

- opere civili, comprendenti l'esecuzione dei plinti di fondazione delle macchine eoliche, la posa in opera della cabina prefabbricata di impianto, la realizzazione delle cabina di trasformazione e consegna AT, nonché la realizzazione delle piazzole degli aerogeneratori, l'adeguamento/ampliamento della rete viaria esistente nel sito per la realizzazione della viabilità di servizio interna all'impianto;
- opere elettromeccaniche, comprendenti l'installazione degli aerogeneratori, le apparecchiature elettromeccaniche, l'esecuzione dei collegamenti elettrici in cavidotti interrati e della rete di terra, nonché la realizzazione del sistema di monitoraggio e controllo della centrale e dei singoli aerogeneratori.

Viene assicurato il rispetto di tutte le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio degli impianti meccanici ed elettrici, attraverso procedure standardizzate.

La capacità della rete a sostenere la produzione di energia elettrica appare assicurata dal rispetto di detti criteri di progettazione, se pur sottoposta comunque alla valutazione delle autorità competenti al rilascio dei pareri tecnici specialistici.

g) Dati di progetto e sicurezza

Il valore di gittata massima è stato previsto pari a 110 m ma il calcolo presentato è stato effettuato sul distacco dell'intera pala mentre a favore di sicurezza è opportuno considerare il caso che prevede il distacco di parte della pala e quindi un valore di gittata più elevato; si assume pertanto tale valore pari a 300 m e in base a questo si segnala che:

• gli aerogeneratori n. 6, 33, 43 distano meno di 300m rispettivamente dalle masserie "Caccavone", "Maddalena" e "La Loggia", edifici che potrebbero essere potenzialmente abitati.

Inoltre si segnala che gli aerogeneratori 35, 36 e 48 distano meno di 150 m dalla linea elettrica AT 150 kV, pertanto non si trovano in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di ribaltamento della torre sulla linea stessa.

h) Norme tecniche relative alle strade

Per il collegamento tra i vari aerogeneratori è prevista la realizzazione di strade di larghezza pari a 5 m, da raccordare con la viabilità esistente. La viabilità di accesso alle macchine sarà funzionante sia nella fase di cantierizzazione delle opere previste che nella successiva fase di esercizio dell'impianto.

Tali vie saranno realizzate con sovrastruttura in misto stabilizzato compattato senza asfaltatura e verranno predisposti adeguati sistemi di convogliamento e raccolta della acque di ruscellamento superficiale.

i) Norme sulle linee elettriche

Le turbine saranno dotate di cabina di trasformazione interna.

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori, le nove cabine di smistamento previste e la cabina primaria di trasformazione saranno interrati ad almeno 1,2 m di profondità e seguiranno per la maggior parte il percorso della viabilità esistente.

La Sottostazione elettrica MT/AT è prevista a nord ovest del parco eolico e a nord est del centro abitato di Serracapriola, in prossimità della linea AT 150 kV.

j) Pertinenze

Le pertinenze previste, consistenti in 32 piazzole e tracciati di progetto, se pur di notevole entità rappresentano circa il 0,02% dell'area interessata dal progetto.

k Le fasi di cantiere

Le opere da realizzare consistono essenzialmente nelle seguenti fasi:

- 1. realizzazione della nuova viabilità prevista nel progetto esecutivo per il raggiungimento e collegamento delle aree previste per le piazzole degli aerogeneratori con piste di transito di larghezza di 5 m, e opere minori ad essa collegate;
- 2. formazione delle piazzole per l'alloggiamento degli aerogeneratori e delle relative opere di contenimento e sostegno;
- 3. realizzazione delle fondazioni in calcestruzzo armato degli aerogeneratori;
- 4. realizzazione delle opere minori di regimazione idraulica superficiale quali canalette in terra, cunette, trincee drenanti, ecc;
- 5. realizzazione di opere varie di sistemazione ambientale;
- 6. realizzazione dei cavidotti interrati interni all'impianto.

I materiali di risulta dovranno essere riutilizzati, per quanto possibile, nell'ambito del cantiere per formazione di rilevati, di riempimenti o altro; il rimanente materiale di risulta prodotto dal cantiere e non utilizzato sarà trasportato a discarica autorizzata individuata nelle vicinanze delle aree di interesse.

Le aree di cantiere verranno ripristinate come "ante operam" anche operando, ove necessario e richiesto, interventi di inerbimento e ripiantumazione con essenze autoctone.

I) Dismissioni e ripristino dei luoghi

È previsto lo smantellamento dell'impianto dopo un periodo di 29 anni e il ripristino delle condizioni preesistenti. Le opere programmate per lo smobilizzo del parco eolico sono individuabili come segue:

- rimozione di tutti gli oli utilizzati nei circuiti idraulici degli aerogeneratori, nei moltiplicatori di giri, nei trasformatori ecc. e smaltimento presso discariche autorizzate;
- rimozione degli aerogeneratori e delle apparecchiature elettriche e di tutti i cavi elettrici eseguita da ditte specializzate, con recupero dei materiali; le torri in acciaio, le navicelle e le pale, smontate e ridotte in pezzi facilmente trasportabili, saranno smaltite presso specifiche aziende di riciclaggio;
- sistemazione dei terreni superficiali (piazzole), con riporto di terreno vegetale;

- esecuzione della manutenzione delle opere d'arte di salvaguardia geomorfologica ed idrogeologica eseguite per la formazione delle piazzole e strade di servizio.
- esecuzione della manutenzione delle strade di servizio e delle piazzole, allo scopo di consentire una viabilità interna alle aree agricole;

Si ripristinerà ed integrerà ove necessaria ed all'occorrenza, la vegetazione esistente, utilizzando essenze erbacee, arbustive ed arboree autoctone.

m) Misure di compensazione

Sono previste misure preventive e di mitigazione degli impatti ma non misure di compensazione.

Considerato altresì, a pro:

- che il progetto risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 14, co.2, del R.R. n. 16/06, nella parte in cui non interessa:
- A) aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tali aree devono essere considerate con un'area buffer di almeno 300 m;
- B) aree di importanza avifaunistica (Important Birds Areas IBA 2000 Individuate da Bird Life International);
- C) l'area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico; per le aree PG1 e PG2 si applicano le norme tecniche del PAI.
- D) le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- E) zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- F) crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m;
- H) aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza;
- I) Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P;
- K) zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.
- che il progetto, non prevedendo l'installazione di areogeneratori nei SIC e nelle ZPS, risulta altresì conforme a quanto previsto dall' art. 2, comma 6, della L.R. Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, dall'art. 5, lett. l), del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 e dall'art. 5, lett. n), del R.R. 18 luglio 2008 n. 15, così come modificato dall'art. 5, co.1., lett. n) del R.R. 22 dicembre 2008 n. 28;

che, per contro:

- 1. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. G, del RR n. 16/06, in quanto gli aerogeneratori nn. 5, 6, 8, 10, 34, 44, 45, 47 distano meno di 100 m da reticoli fluviali, tra cui il "Canale Fontana", gli aerogeneratori nn. 33, 38, 47 distano meno di 50 m da cigli di scarpata come riportati da PUTT/P, gli aerogeneratori nn. 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48 distano meno di 100 m da ripe fluviali come riportate da PUTT/P;
- 2. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. J, del RR n. 16/06, in quanto l'aerogeneratore n. 18 dista meno di 150 m dal corso d'acqua "Canale Boccadoro", gli aerogeneratori nn. 33, 35, 36, 39 distano meno di 150 m dal corso d'acqua "Lama-Canale Maddalena",

come desunti dall'elenco acque del PUTT; l'aerogeneratore n. 39 dista meno di 100 m da un bosco adiacente al Canale Maddalena (ID581 del PUTT/P);

3. dalla valutazione sopra riportata degli impatti ambientali del progetto, sono emersi come potenzialmente significativi sia l'impatto acustico per l'aerogeneratore n. 6, sia i problemi di sicurezza per gli aerogeneratori nn. 6, 33, 43 (connessi alla gittata massima) e 35, 36, 48 (connessi alla vicinanza alle linee elettriche).

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche propone di escludere dalla applicazione delle procedure di V.I.A. gli aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dalla società Energia in Natura S.r.I. nel Comune di Serracapriola, identificati dalle coordinate sotto indicate:

identificativo aerogeneratore EST (m) NORD (Post-accordo	m)
1 2532829 4626192	
2 2532669 4625820	
3 2532991 4625775	
4 2533301 4625772	
7 2531301 4624762	
9 2532043 4624731	
11 2533272 4624712	
12 2530950 4624123	
16 2531683 4624026	
17 2532175 4623941	
20 2532762 4623975	
21 2533255 4623985	
37 2536818 4627753	
40 2536478 4627244	

Si rileva la sovrapposizione, nel sito d'interesse, dell'installazione dell'aerogeneratore n. 4 della Società Energia in Natura S.r.l. con l'aerogeneratore n. 1 della società Vittoria S.r.l. e dell'aerogeneratore n. 37 della Società Energia in Natura S.r.l. con l'aerogeneratore n. 16 della società Daunia Wind S.r.l.

L'efficacia del parere espresso è subordinata all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

- realizzare gli aerogeneratori nn. 4 e 37 della società Energia in Natura S.r.l.. a condizione che non si verifichi sovrapposizione rispettivamente con gli aerogeneratori n.1 della società Vittoria S.r.l. e n. 16 della società Daunia Wind S.r.l., condizione che dovrà essere verificata prima dell'ottenimento dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03;
- considerare come Ente territorialmente competente, in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, anche l'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, nella cui area di competenza ricade il Comune di Serracapriola;
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di macadam:
- prevedere che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna e il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell'impianto, così come previste nella convenzione citata nelle premesse (di cui all'art. 14, co. 5, del r.r. n.16/06 e al punto 9 della DGR n.1462 dell'1.08.08), ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo; la fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- stante la specifica competenza dell'Ente gestore della Rete Elettrica relativamente alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, acquisizione, in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, del parere di tale Ente sull'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna;

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che : "per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione".

Tale parametro consente la realizzazione nel Comune di Serracapriola di 2982 ml, pari a n. 33 aerogeneratori di diametro pari a 90 m.

Quest'Ufficio, nel verificare il rispetto del predetto parametro di controllo, ha considerato, ai sensi della DGR n. 1462 dell'1.08.08, tutti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Serracapriola dalle

società Inergia Spa, Vittoria Srl, Gier2 Srl, Energia in Natura Srl, Nextwind Srl, Triolo1 Srl e Daunia Wind Srl nella finestra temporale di marzo 2007 del R.R. 16/06, nonché quello proposto dalla società Daunia Wind Srl nel medesimo Comune e autorizzato in data 01.02.2007 ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/03.

Essendo, dalla valutazione integrata di tutti i predetti progetti presentati nella finestra temporale di marzo 2007 del R.R. 16/06, risultato idoneo sotto il profilo ambientale un numero totale di 39 aerogeneratori, che, sommato ai 21 aerogeneratori proposti dalla società Daunia Wind Srl e già autorizzati come sopra indicato, risulta essere quindi maggiore di quello consentito nel Comune di Serracapriola dal parametro di controllo ad oggi valido, questo ufficio ha dovuto procedere per ogni proposta progettuale oggetto di valutazione integrata ad una riduzione percentuale del numero di aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale, così come disposto dal punto 6) della predetta D.G.R. Tale riduzione dovrà essere recepita dalla società Energia in Natura Srl in fase di autorizzazione unica e, quindi, nel progetto definitivo, ai sensi dell'art. 8, co. 6, del R.R. n. 16/06.

Pertanto, in relazione al progetto presentato dalla società Energia in Natura Srl, oggetto della presente valutazione, si ammettono, al fine di garantire il rispetto del parametro di controllo ad oggi valido, 4 aerogeneratori sui 14 risultati idonei sotto il profilo ambientale.

Avendo inoltre rilevato la sovrapposizione, nel sito d'interesse, dell'installazione dell'aerogeneratore n. 4 della società Energia in Natura S.r.l. con l'aerogeneratore n. 1 della società Vittoria S.r.l. e dell'aerogeneratore n. 37 della Società Energia in Natura S.r.l. con l'aerogeneratore n. 16 della società Daunia Wind S.r.l., e non potendo operare ulteriori processi di razionalizzazione delle proposte progettuali che siano ambientalmente compatibili, la realizzazione degli aerogeneratori nn. 4 e 37 della società Energia in Natura S.r.l. è subordinata alla condizione che non si verifichi sovrapposizione rispettivamente con gli aerogeneratori n.1 della società Vittoria S.r.l. e n. 16 della società Daunia Wind S.r.l..

Tale condizione dovrà necessariamente essere verificata prima dell'ottenimento dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento/esclusione del progetto proposto alla/dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'0esercizio degli impianti eolici";

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria resa dall'Ufficio competente

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di annullare, esercitando la facoltà di autotutela prevista dalla legge, il silenzio-significativo (nella forma dell'assenso) formatosi sull'istanza in oggetto;
- di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Serracapriola proposto il 30.03.2007 dalla società Energia in Natura Srl con sede legale in Verbania alla via Via 42 martiri 165, con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore

sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche ing. Antonello Antonicelli